

Tutte le altre questioni che qui si sono sollevate hanno lo scopo unico di portare nel ruolo dei vice-ispettori, che viene ad essere istituito con questo articolo, un maggior numero di direttori didattici di quello contemplato nell'articolo stesso.

L'articolo dice che noi assumiamo come vice-ispettori tutti i direttori effettivi (non gli incaricati, nè i provvisori) che siano stati assunti regolarmente prima del 16 maggio 1910. Questi costituiscono un primo nucleo dei vice-ispettori.

Tutti gli altri posti vengono conferiti in seguito a concorso, al quale si possono presentare anche tutti quei direttori che hanno semplicemente incarico o nomina provvisoria.

Ora, onorevoli colleghi, bisogna considerare che i maestri e direttori incaricati, i quali abbiano una sufficiente cultura, si trovano in questo momento in una condizione assai fortunata, perchè potranno fare un passo notevole nella loro carriera, diventando impiegati governativi con uno stipendio discreto.

Ma essi non sono contenti e domandano (questo è in complesso lo scopo degli emendamenti presentati) di divenire impiegati governativi senza le difficoltà ed i pericoli del concorso.

Ora la Camera comprende che se, in cosa di tanto momento, il ministro cedesse a ragioni di sentimento correrebbe rischio di assumere funzionari inferiori al loro ufficio e non farebbe cosa buona per la scuola.

Prego quindi gli onorevoli colleghi di non insistere nei loro emendamenti, dichiarando a tutti che nel regolamento per il concorso si terrà in ispeciale considerazione il servizio dei direttori didattici, quando risulti lodevolmente prestato. (*Approvazioni*).

Di più non posso fare.

All'ottimo amico onorevole Girardini, che ha presentato un emendamento un po' diverso dagli altri, e che tende a far sì che i direttori didattici, di servizio in capoluoghi di provincia o di circondario abbiano stipendio uguale a quello di vice ispettori rispondo che se questi direttori hanno sufficiente cultura possono presentarsi al concorso di vice-ispettori, ma se non l'hanno, non possiamo obbligare i comuni ad aumentare loro lo stipendio. Con ciò credo di aver risposto anche all'onorevole Margaria. All'onorevole Dentice dico che l'emendamento da lui presentato parmi sia implicito nella disposizione di legge.

Faccio osservare che in quest'articolo 56-ter occorre fare una correzione di forma,

cioè, dopo le parole « che siano in servizio dei comuni » occorre aggiungere « soggetti all'amministrazione del Consiglio provinciale scolastico », sopprimendo invece le parole « non capoluoghi di provincia o di circondario ».

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TORRE, *relatore*. La Commissione non può accettare le proposte dei colleghi, perchè si verrebbe ad ammettere una selezione a rovescio. Occorre scegliere i migliori, e quindi non si può ammettere che l'anzianità sia di per sè sola un titolo di prevalenza. I titoli di cultura debbono, secondo noi, aver sempre un valore maggiore di ogni altro titolo: così soltanto può assicurarsi il progresso nella direzione dell'insegnamento.

PRESIDENTE. Onorevole Baccelli, insiste nel suo emendamento?

BACCELLI ALFREDO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Girardini?

(*Non è presente*).

Onorevole Dentice?

DENTICE. Avendo detto il ministro che è implicito quello che ho domandato, ne prendo atto e ritiro il mio emendamento, sicuro che i direttori didattici potranno liquidare la pensione anche sugli assegni *ad personam*, e che non saranno privati dei sessenni guadagnati con tante sudate fatiche.

PRESIDENTE. Onorevole Furnari?

FURNARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Margaria?

MARGARIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Berti?

(*Non è presente*).

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 56-ter.

(*È approvato*).

L'onorevole Rizza propone un articolo 56-quater:

« Ai direttori didattici dei comuni, non capoluogo di provincia o di circondario, sia conservata la inamovibilità quando osti il loro consenso o quando non si trovino negli stessi casi stabiliti nei trasferimenti dei maestri ».

Non essendo presente l'onorevole Rizza, s'intende che lo abbia ritirato.

Art. 57.

In ogni capoluogo di provincia, alla dipendenza dei regi provveditori agli studi è istituito un ufficio scolastico, composto normalmente di un funzionario della carriera